REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE E CRISI DI IMPRESA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice
dott.ssaElisa Trotta	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata R.G. N. 1040/2026 promosso su ricorso depositato

DA

RADEV VENTSISLAV BORISLAVOV (C.F. RDVVTS66L02Z104I), con gli Avv.ti Eleonora Rapallini e Francesco Iacobelli

NEI CONFRONTI DI

GAVINO PIANU (Cod. Fisc. PNIGVN64R26H856Y)

*****

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 21/7/2026 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di GAVINO PIANU;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito;

il resistente non si è costituito;

osserva quanto segue.

-Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto dalla documentazione versata in atti la resistente risulta residente nel Comune di Milano.

- Sussiste la legittimazione passiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), lett. d) in quanto il debitore persona fisica non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII né esercita attività di impresa.
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- Il resistente non ha inteso valersi dell'eccezione impeditiva di cui all'art. 268, comma 3, CCII.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2, CCII dal momento che, dall'istruttoria espletata, emergono crediti per un importo superiore ad € 50.000 .

In particolare, il credito di parte ricorrente è portato da titolo giudiziale definitivo per un ammontare complessivo come da atto di precetto di € 19.385,59; emergono poi debiti verso Agenzia Entrate Riscossione per euro 97.995,61.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza della resistente desumibile:

1) dal mancato pagamento del credito dell'istante di ingente importo;

2) dall'esposizione debitoria verso l'erario;

3) dal corso dell'istruttoria non sono emersi elementi per dimostrare la capienza del patrimonio della resistente rispetto alla ingente esposizione debitoria.

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità della debitrice di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione controllata.

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di GAVINO PIANU (Cod. Fisc. PNIGVN64R26H856Y), residente a Milano (MI) via Imbonati n. 85;

2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Elisa Trotta;

3) NOMINA Liquidatore, **dr. Carmine Cozzolino** in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, comma 2, lett. b) CCII;

4) ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

7) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Pianu Gavinu;

9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la
proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 19/11/2026.

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elisa Trotta

Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone